

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di enti locali;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25;

VISTO l'art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, nonché il successivo art. 26 in ragione del quale *“I controlli previsti dagli articoli 24 e 25 sono esercitati a mezzo dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, e successive modifiche.”*;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo n. 68;

VISTO il D.D.G. n. 30 del 13.2.2024 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

VISTO il D.P.Reg. 777/Area 1/S.G. del 15.11.2022 con il quale è stato costituito il Governo della Regione e l'On.le Andrea Barbaro Messina è stato preposto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

VISTO il comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n 353 e successive modificazioni, che dispone: *“I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.”*;

VISTO il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, il quale ha previsto che l'eventuale inadempienza degli enti all'obbligo di cui sopra sarebbe stato oggetto di attività sostitutiva contemplata dalle rispettive leggi regionali;

VISTO l'art. 12, comma 23, della l.r. 25.5.2022, n. 13, che dispone: *“In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, qualora i comuni siano inadempienti rispetto a quanto prescritto dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n.*

353 e successive modificazioni in merito sia all'obbligo di censire il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco che all'obbligo di aggiornarlo annualmente e alle relative procedure di adempimento, la Regione esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni. All'aggiornamento annuale del catasto dei soprassuoli per gli incendi verificatisi nell'annualità precedente, i comuni provvedono entro il 31 luglio di ogni anno.”;

VISTO il D.A. n. 357 del 9.8.2023 con il quale sono stati disposti, su richiesta dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Comando Corpo Forestale, gli interventi sostitutivi presso i comuni inadempienti all'istituzione del catasto dei soprassuoli e al suo aggiornamento per il quinquennio 2017/2021, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modificazioni;

VISTA la nota n. 128069 del 14.12.2023, acquisita in pari data al prot. gen. n. 23123 del Dipartimento delle Autonomie Locali, con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Comando Corpo Forestale – ha chiesto l'intervento sostitutivo da parte di questo Assessorato nei confronti dei comuni risultati inadempienti all'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco per l'anno 2022, secondo le risultanze istruttorie condotte dal Comando del Corpo Forestale;

CONSIDERATO che l'art. 24 della l.r. 44/1991, richiamato nel caso in specie dall'art. 12, comma 23, della l.r. 25.5.2022, n. 13, prevede che *“qualora gli organi delle province e dei comuni omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un commissario”;*

RILEVATO che, nel caso in specie, gli atti deliberativi risultano obbligatori ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modificazioni e che gli enti risultano inadempienti qualora non abbiano ottemperato entro i termini di legge previsti all'istituzione del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco e all'aggiornamento annuale relativo al 2022;

CONSIDERATO che la natura dell'adempimento ne incardina la competenza in capo al Consiglio comunale, sia per la fase d'istituzione che per quella di aggiornamento, atteso che lo stesso organo, a norma dell'art. 32 della legge n. 142/1990, nel testo recepito con l'art. 1 della l.r. n. 48/1991, ha una specifica competenza nell'adozione dei piani territoriali ed urbanistici, dei programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, nonché nelle eventuali deroghe ad essi;

VISTA la nota prot. n. 1445 del 25.1.2024 del Servizio 3 – Ufficio Ispettivo” del Dipartimento delle Autonomie Locali con la quale i comuni ricompresi nell'annesso allegato “A” sono stati diffidati, ai sensi del citato art. 24 della l.r. 44/1991, a provvedere all'istituzione del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, ove non già istituito, nonché all'aggiornamento per l'anno 2022 con atto deliberativo del Consiglio comunale, secondo le modalità indicate dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, entro il termine di quarantacinque giorni, trascorsi i quali senza esito si sarebbe proceduto alla nomina dei Commissari ad acta per l'adozione dei provvedimenti in via sostitutiva;

CONSIDERATO che il termine assegnato con la diffida ad adempiere è decorso ed è stata completata l'attività di monitoraggio delle comunicazioni pervenute dai comuni in merito agli adempimenti posti in essere;

RILEVATO, pertanto, che, alla luce di quanto richiesto dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Comando Corpo Forestale e degli esiti della conseguente attività diffidatoria svolta del competente Servizio 3 del Dipartimento delle Autonomie Locali si rende necessario esperire l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44 nei confronti dei comuni inadempienti di cui all'elenco Allegato “A”, parte integrante del presente decreto, con la nomina di un commissario *ad acta*, individuato fra i componenti dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali di cui al citato

D.D.G. n. 30 del 13.2.2024, affinché provveda agli adempimenti relativi all'istituzione e all'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco per l'anno 2022, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353;

RILEVATO, altresì che il predetto elenco Allegato "A" non contempla i comuni nei quali, ancorché inadempienti, risultano già presenti organi straordinari in sostituzione di nomina regionale destinatari di distinta attività sollecitatoria;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatis presso gli enti locali;

D E C R E T A

Art. 1

Per le finalità dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, i componenti del Servizio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali individuati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono nominati Commissari ad acta presso i Comuni riportati nello stesso prospetto di fianco a ciascun nominativo, con il compito di dare corso, in via sostitutiva, all'adempimento in premessa specificato.

Art. 2

I soggetti incaricati procederanno preliminarmente ad accertare lo stato del procedimento, con le modalità di cui all'art. 4 del D.A. n. 40 dell'8.6.2012 e delle "*Linee guida sulle modalità di esecuzione degli incarichi ispettivi e commissariali*" di cui al D.A. n. 5723 del 4.12.2020, dando successivamente corso all'insediamento presso l'ente in caso di persistente inadempimento, risultando in tal modo legittimati a procedere alla specifica attività d'impulso e/o sostitutiva, previa diffida all'organo competente, necessaria per portare a compimento l'incarico.

Art. 3

È fatto obbligo ai comuni interessati dall'intervento sostitutivo di cui al presente decreto di mettere a disposizione dei Commissari ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessari per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 4

Al Commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'Ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito del Dipartimento ai sensi dell'articolo n. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 23/05/2024

L'Assessore
On. Dott. Andrea Barbaro Messina

AL D.A. n. 167 del 23/05/2024

PROGR.	PROV.	COMUNE	COMMISSARIO
1	AG	BURGIO	ABBINANTI ENZO
2	AG	CALAMONACI	ABBINANTI ENZO
3	AG	CASTELTERMINI	ABBINANTI ENZO
4	AG	CATTOLICA ERACLEA	ABBINANTI ENZO
5	AG	CIANCIANA	ABBINANTI ENZO
6	AG	FAVARA	SCAFIDI GIOVANNI
7	AG	GROTTE	SCAFIDI GIOVANNI
8	AG	MENFI	SCAFIDI GIOVANNI
9	AG	MONTALLEGRO	SCAFIDI GIOVANNI
10	AG	NARO	SCAFIDI GIOVANNI
11	AG	PALMA DI MONTECHIARO	SCAFIDI GIOVANNI
12	AG	RAFFADALI	SCAFIDI GIOVANNI
13	AG	RAVANUSA	SCAFIDI GIOVANNI
14	AG	RIBERA	SCAFIDI GIOVANNI
15	AG	SAN GIOVANNI GEMINI	TERRANOVA GIUSEPPE
16	AG	SANT'ANGELO MUXARO	TERRANOVA GIUSEPPE
17	AG	SANTA MARGHERITA BELICE	TERRANOVA GIUSEPPE
18	CL	BOMPENSIERE	LEONELLI DANIELA
19	CL	MUSSOMELI	LEONELLI DANIELA
20	CL	NISCEMI	LEONELLI DANIELA
21	CL	RIESI	LEONELLI DANIELA
22	CL	VALLELUNGA PRATAMENO	LEONELLI DANIELA
23	CT	ACI CASTELLO	COCCO GIOVANNI (1965)
24	CT	CALATABIANO	COCCO GIOVANNI (1965)
25	CT	GIARRE	COCCO GIOVANNI (1965)
26	CT	GRAMMICHELE	COCCO GIOVANNI (1965)
27	CT	MASALI	COCCO GIOVANNI (1965)
28	CT	MILITELLO VAL DI CATANIA	COCCO GIOVANNI (1965)
29	CT	MILO	COCCO GIOVANNI (1965)
30	CT	TRECASTAGNI	COCCO GIOVANNI (1965)
31	CT	ZAFFERANA ETNEA	PETRALIA GIUSEPPE
32	EN	AGIRA	PETRALIA GIUSEPPE
33	EN	AIDONE	PETRALIA GIUSEPPE
34	EN	ASSORO	PETRALIA GIUSEPPE
35	EN	CENTURIPPE	PETRALIA GIUSEPPE
36	EN	PIETRAPERZIA	PETRALIA GIUSEPPE

37	EN	REGALBUTO	PETRALIA GIUSEPPE
38	EN	VILLAROSA	PETRALIA GIUSEPPE
39	ME	ANTILLO	SANTOMAURO EMANUELA
40	ME	BASICO'	SANTOMAURO EMANUELA
41	ME	CAPIZZI	SANTOMAURO EMANUELA
42	ME	CAPO D'ORLANDO	SANTOMAURO EMANUELA
43	ME	CASALVECCHIO SICULO	SANTOMAURO EMANUELA
44	ME	CASTELMOLA	SANTOMAURO EMANUELA
45	ME	FONDACHELLI FANTINA	SANTOMAURO EMANUELA
46	ME	GRANITI	SANTOMAURO EMANUELA
47	ME	LIPARI	TERESI MARIO
48	ME	MAZZARRA' SANT'ANDREA	TERESI MARIO
49	ME	MISTRETTA	MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO
50	ME	MONGIUFFI MELIA	D'AMATO FILIPPA
51	ME	NOVARA DI SICILIA	D'AMATO FILIPPA
52	ME	PIRAINO	D'AMATO FILIPPA
53	ME	RODI' MILICI	D'AMATO FILIPPA
54	ME	SAN MARCO D'ALUNZIO	D'AMATO FILIPPA
55	ME	SAN PIERO PATTI	D'AMATO FILIPPA
56	ME	SANT'ANGELO DI BROLO	PANZECA ANTONELLA
57	ME	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	PANZECA ANTONELLA
58	ME	SAVOCA	PANZECA ANTONELLA
59	ME	TAORMINA	PANZECA ANTONELLA
60	ME	TERME VIGLIATORE	PANZECA ANTONELLA
61	ME	TORRENOVA	PANZECA ANTONELLA
62	ME	TRIPI	PANZECA ANTONELLA
63	PA	ALIA	RIELA FRANCESCO
64	PA	ALIMINUSA	RIELA FRANCESCO
65	PA	ALTOFONTE	RIELA FRANCESCO
66	PA	BORGETTO	RIELA FRANCESCO
67	PA	CACCAMO	RIELA FRANCESCO
68	PA	CAMPOFELICE DI FITALIA	RIELA FRANCESCO
69	PA	CARINI	RIELA FRANCESCO
70	PA	CASTELDACCIA	RIELA FRANCESCO
71	PA	COLLESANO	RIELA FRANCESCO
72	PA	CONTESSA ENTELLINA	SAJEVA ANGELO
73	PA	CORLEONE	SAJEVA ANGELO
74	PA	GANCI	SAJEVA ANGELO
75	PA	GODRANO	SAJEVA ANGELO
76	PA	LASCARI	SAJEVA ANGELO
77	PA	MARINEO	SAJEVA ANGELO
78	PA	MEZZOJUSO	SAJEVA ANGELO
79	PA	MONREALE	SAJEVA ANGELO

80	PA	PIANA DEGLI ALBANESI	SAJEVA ANGELO
81	PA	POLIZZI GENEROSA	SAJEVA ANGELO
82	PA	PRIZZI	SAJEVA ANGELO
83	PA	ROCCAPALUMBA	SAJEVA ANGELO
84	PA	TRABIA	COCCO GIOVANNI (1962)
85	SR	CARLENTINI	GAROFALO ANTONIO
86	SR	FERLA	GAROFALO ANTONIO
87	SR	FLORIDIA	GAROFALO ANTONIO
88	SR	FRANCOFONTE	GAROFALO ANTONIO
89	SR	LENTINI	GAROFALO ANTONIO
90	SR	MELILLI	MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO
91	SR	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	GAROFALO ANTONIO
92	SR	ROSOLINI	MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO
93	TP	ALCAMO	MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO
94	TP	BUSETO PALIZZOLO	MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO
95	TP	CAMPOBELLO DI MAZARA	MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO
96	TP	MARSALA	MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO
97	TP	PARTANNA	MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO